



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Marina Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2013 promossa da:

**ENRICA CAPELLINO** (C.F. **80082253450888**) con il patrocinio dell'avv. **DEBORA**  
**SCILACI** elettivamente domiciliato in **81040 TORRE CANICE (BN) - viale Garibaldi** presso  
il difensore avv. **DEBORA SCILACI**

PARTE RICORRENTE

contro

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N. 23 TORRE CANICE (BN)** e  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA rappresentata e  
difesa a norma dell'art. 417 bis c.c. dal dott. **GIORGIO**

PARTE RESISTENTE

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**Carlo Ferraro** ha convenuto in giudizio la Scuola Secondaria di Primo Grado **Enrica** ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca chiedendo che fosse annullata la sanzione disciplinare della censura irrogata dal dirigente scolastico e per l'effetto fosse condannata parte resistente al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda avanzata allega l'insussistenza del fatto contestato dal dirigente e l'irrelevanza disciplinare dello stesso.

Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità della sanzione irrogata.

La causa, istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti, viene decisa in data odierna a seguito del deposito di note finali.

In fatto si rileva che:

- il dirigente scolastico dell'istituto **88888** prof. **66666666** in data 2.10.2012 ha contestato alla ricorrente, docente presso tale istituto, di avere scritto nella lettera prot. 131/2012 *“ore 8.50 circa nell'atrio della scuola davanti ad una pluralità di persone anche estranee allo stretto ambito docente e scolastico con tono di voce udito da tutti i presenti e modi non rispettosi della dignità della persona ...ritengo del tutto fuori luogo anche la sua pretesa che un docente eviti di manifestare dissenso in sede*



*di collegio docente come recentemente accaduto al mio indirizzo e che mi vede da lei interrotta con modi bruschi mentre intervengo con successive minacce di ulteriori sanzioni"* ritenendo tali affermazioni gravemente ingiuriose e lesive del ruolo di dirigente nonché della dignità e del decoro professionale;

- in data 13.10.2012 in sede di audizione la ricorrente ha rappresentato di non comprendere in quale parte della lettera potessero ravvisarsi ingiurie nei confronti del dirigente;

- in data 23.10.2012 il dirigente ha comminato la sanzione della censura.

Tanto premesso in fatto, occorre richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale in tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, è necessario che il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (Cass. n.21649/2016; n. 16000/2009 ; Cass.29008/2008).

Ad avviso del Tribunale il contenuto della missiva indirizzata dalla docente ~~ROSSI MARINA~~, odierna ricorrente, al dirigente prof. ~~VICO GABRILO~~ configura legittima espressione del diritto di critica nei confronti del dirigente medesimo.

Da un lato si rileva che le espressioni e i vocaboli utilizzati non appaiono connotati da finalità offensiva e non appaiono lesivi del decoro e dell'onore del dirigente.

Quanto alla verità dei fatti cui la ricorrente fa riferimento nella missiva, parte resistente non ha provato, come era suo onere, l'insussistenza dei medesimi.

In ordine all'episodio del 21 settembre 2012 verificatosi nell'atrio della scuola, parte resistente non ha avanzato alcuna istanza istruttoria orale né ha prodotto documentazione al riguardo.

Circa le "minacce di sanzioni ulteriori" cui la ricorrente fa riferimento nella lettera, parte resistente ha prodotto i verbali del Collegio docenti del 14.9.2012 e dell'1.10.2012 ma nella lettera si fa riferimento a minacce di sanzioni "successive" alle riunioni, dunque i verbali non provano la falsità dei fatti allegati.

Ritiene dunque il Tribunale che il fatto contestato non integri una mancanza riguardante i doveri inerenti alla funzione docente o ai doveri d'ufficio per la quale è prevista la sanzione della censura ai sensi dell'art. 493 d.lgs. 297/1994 proprio perché rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di critica nei limiti di forma e contenuto derivanti dal contemperamento tra valori e diritti di pari rilevanza costituzionale.

La sanzione deve pertanto essere annullata.

La domanda risarcitoria deve essere respinta non avendo parte ricorrente allegato e provato il danno subito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale prestata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. ~~SALVATORE DOMENICO~~

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così dispone:



Sentenza n. 424/2017 pubbl. il 15/11/2017  
RG n. 95/2013

annulla la sanzione conservativa irrogata alla ricorrente e condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.800,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv. ~~848888888888~~ dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Tempio Pausania, 15 novembre 2017

Il Giudice  
Dott.ssa Marina Rossi

